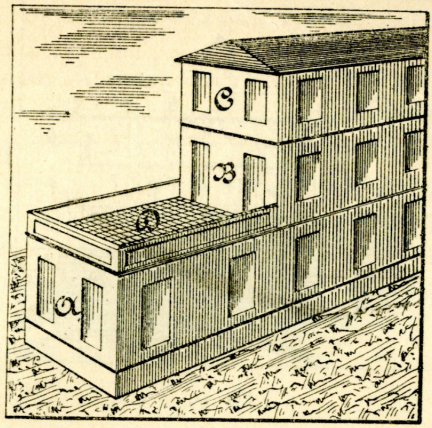

Fig. 52.

§ 2. — *Fosse e siepi comuni.*

(Dottrina).

SOMMARIO.

846. Che intendesi per fossa, fossato, fosso.

847 e 860. Fosse: si considerano appartenere per metà a ciascuno dei confinanti; mantenimento a spese comuni.

848. Presunzione di comunione delle fosse: affinchè esista queste debbono esser poste tra due fondi; tal presunzione può esser distrutta dal titolo o dai segni in contrario.

849. Che s'intende per titolo: suoi caratteri.

850, 851 e 852. Segni in contrario: quali sono; se i segni ricordati dal Codice sieno limitativi o dimostrativi; possesso annuale della fossa, ecc,

853. Getto della terra e spurgo della fossa: in che si differenziano questi due primi segni indicati dal Codice.

854. Condizione richiesta della legge, affinchè lo spurgo, posto in una sola parte, possa distruggere la presunzione della comunione.

855. Altri segni che possono dimostrare la pertinenza comune o assoluta del fossato.

856. Che s'intende per getto della terra e spurgo del fossato.

857. Se lo spurgo dovrà essere ammucchiato per tre anni continui o basterà che vi sia ammucchiato una sola volta e vi sia lasciato per un triennio: quando a causa dello spurgo torna a rivivere la presunzione di comunione.

858. Materie dello spurgo o del getto: devono essere ammucchiate, non sparse pel fondo.

859. Terzo segno atto a distruggere la presunzione della comunione.

860 e 847. Fossato comune: dev'essere mantenuto a carico comune e ciascun proprietario può costringere l'altro a concorrervi; spurgo che contiene

elementi d'ingrasso e altri prodotti della fossa; son divisi in comune, come ne sono divise in comune le spese relative.

861. Ripartizione della spesa di manutenzione: deve essere fatta a parti eguali.

862. Alberi che si trovano nel fossato: sono comuni e ciascuno può chiedere che sieno abbattuti e divisi.

863. Sponde del fossato: ciascuno è obbligato a mantenere e rifare quella che gli appartiene; se è sostenuta da muro, anche questo è tutto a suo carico.

864. Operazione dello spurgo che non si può eseguire che in una sola sponda del fossato: proprietario di questa; indennizzo.

865, 866 e 867. Manutenzione, spurgo e riparazioni del fossato: se competa a ciascuno dei comproprietarii l'abbandono della comunione per esimersi dalle relative spese, ecc.; fossato che serve di alveo ad un corso naturale di acque; fossato comune che serve di termine fra i due fondi.

868. Abbandono della comunione della fossa: chi vuol farlo deve ciò notificare al vicino.

869. Effetto dell'abbandono della comunione della fossa.

870. Comproprietario che ha accettato l'abbandono della comunione della fossa: deve conservarla e mantenerla; fossa che per mancanza di spurgo venga a colmarsi; il rinunziante alla sua comunione potrà ricuperare la metà del suolo che era occupato dalla fossa stessa.

871. Abbandono fatto e accettato: il rinunziante non potrà più ricuperare la comunione della fossa.

872. Se uno dei comproprietarii abbia diritto di chiedere la divisione della fossa per colmarla e quindi servirsi del terreno sino alla metà di essa.

873. Se uno dei proprietarii per la mutata condizione del suo fondo può acquistare la comunione della fossa del vicino e farvi andare le sue acque: se un vicino può costringere l'altro a fare un fossato comune per la separazione dei fondi.

874 e 875. Siepe che serve di separazione tra due fondi: si presume comune, sia essa viva, sia essa morta; che s'intende per siepe viva e che per siepe morta; se si tratta di siepe morta le presunzioni della comunione vengono meno.

876. Siepe che si presume comune: dev'esser mantenuta a spese comuni; legna da taglio, frutti degli alberi, ecc.; vanno a profitto comune.

877. Esclusione della presunzione della comunione della siepe.

878. Caso in cui un solo fondo sia cinto: basta che il fondo sia chiuso senza badare in qual modo lo sia; eccezioni a questa regola.

879. Caso in cui vi sia un termine di confine: a questo caso si riferisce la questione, se la siepe possa o no considerarsi comune, quando due fondi sieno separati al tempo stesso da una siepe e da un fossato, l'una contigua all'altro.

880. Presunzione della comunione: potrebbe essere distrutta dalla prescrizione.

881. Le due condizioni sopraccennate che un solo fondo sia cinto o vi sia un termine di confine non sono tassative: la legge aggiunge anche la prova in contrario.

882. Siepe comune: non può essere distrutta che col comune consenso dei comproprietarii.

883. Comunione della siepe: cessione per liberarsi dall'obbligo di mantenerla.

884. Se si può domandare la comunione della siepe.
885. Se uno dei vicini può obbligare l'altro alla costruzione della siepe.
886. Se uno dei comproprietarii della siepe, nelle città o nei sobborghi, può chieder che le venga sostituito un muro.
887. Piantamento di siepe viva verso il confine del vicino: distanza da osservarsi; siepi secche o morte; estirpazione di siepi nate o piantate a distanze non legali.
888. Siepi laterali alle strade: altezza loro e distanza dal confine stradale; servitù militari.
889. Competenza civile per le azioni per guasti alle siepi: pene per la distruzione delle siepi per opera di chi non abbia verun titolo sul fondo altrui.
890 e 891. Alberi sorgenti nella siepe comune o sulla linea di confine fra due proprietà: leggi romane; codice civile italiano.
892 e 893. Alberi nella siepe comune: ciascuno dei comproprietarii può farli abbattere, a spese e guadagno comuni, se colla dilatazione delle radici o dei rami gli rechino danno; codesto diritto è imprescrivibile; non si estende agli alberi che servono di limite.
894. Alberi che sorgono isolati, non nella siepe, ma sulla linea di confine fra due proprietà: sono reputati comuni, in mancanza di titolo o di prova in contrario; quindi, mancando una prova che distrugga la presunzione, ciascun confinante ne potrà domandare l'atterramento e vietarne la sostituzione.
895 e 896. Alberi che servono di limite: devono ritenersi posti espressamente per confine e quindi non possono abbattersi senza il comune consenso; diniego di consenso senza giusto motivo; intervento dell'autorità giudiziaria per riconoscere la necessità o la convenienza del taglio; in quali casi essa può riputare che sia necessario o conveniente il taglio.
897. Se l'utile e i prodotti che si ricavano dall'albero debbano essere divisi in parti eguali.
898. Distanza da osservarsi nel piantare alberi verso il confine del vicino: estirpazione di alberi nati o piantati a distanza illegale; diritto di far tagliare i rami degli alberi altrui protendentisi sul fondo proprio.
899. Piantamento di alberi lateralmente alle strade o nella zona delle piazze forti.
900. Taglio, distruzione, danneggiamento, ecc. di alberi eseguiti senza verun titolo nel fondo altrui: pene.
901. Competenza civile per le azioni per guasti agli alberi.

846. Il Codice parla di fossi. In verità si dovrebbe dire fosse o fossati; perchè per *fossa* intendesi ogni incavo a mo' di solco più o meno largo praticato tra due poderi, allo scopo di separare le rispettive proprietà o di raccogliere e trasportare le acque correnti o stagnanti; e per fossato intendesi presso a poco lo stesso, almeno presso gli agricoltori, mentre per fosso intendesi una fossa grande.

Il FANFANI nell'accurato suo *Vocabolario della lingua italiana* ha *Fossa*, *Fosso* e *Fossato*. *Fossa*, dice essere lo Spazio di terreno cavato in un dato luogo, il quale serve per lo più a ricevere acque e vallare (*circondare*) campi, castelli, ecc.; *Fosso*, dice essere una Fossa grande, e *Fossato*, un piccolo torrente, e, presso gli agricoltori, quel canale che si fa sulle rive dei campi per ricevere le acque o per cavarne la melma.

847. Le fosse se non esistono titoli che provino la esclusiva proprietà in uno dei vicini, si considerano appartenenti per metà a ciascuno dei confinanti, e debbono perciò esser mantenute a spese comuni.

848. Ma, affinchè tale presunzione di comunione esista, le fosse debbono essere poste fra due fondi; perchè se fossero scavate in un sol fondo, quantunque presso il confine, non sarebbero comuni, ma di esclusiva proprietà di colui sul cui fondo esistono. Però questa presunzione può essere distrutta dal titolo, come abbiamo accennato di sopra, o dai segni in contrario, con avvertenza che qualunque di questi segni cede dinanzi al titolo (V. MARCADÈ, sugli art. 666-669; DEMOLOMBE, XI, n. 459; AUBRY e RAU, II, § cit., pag. 386 e seg).

849. Per titolo s'intende un atto scritto, pubblico o privato, il quale abbia tutte le forme e le condizioni richieste per la validità degli atti ordinarii di proprietà. Esso non dev'essere equivoco, ma certo e concludente, e, secondo la più accreditata opinione, dev'essere comune ai due vicini o ai loro autori.

850. Quanto ai segni in contrario, essi sono tassativamente indicati dal Codice italiano in numero di tre e non possono essere suppliti da altri. Il Codice francese ammette un solo segno esclusivo della comunione di un fossato, che separi due fondi e risulta dalla circostanza che la levata od il getto della terra che ne proviene si trovi da una parte sola di esso (PARDESSUS, n. 183 e 184; ZACHARIAE, t. I, § 239).

Sembra realmente che oltre la levata od il getto della terra non possano sotto il Codice francese ammettersi altri segni escludenti la comunione della fossa: quindi anche quando un fondo fosse circondato da fossati uniformi da ogni lato, e l'altro no, non dovrebbe ritenersi la fossa per sua dal proprietario del fondo circondato, come pare doversi argomentare *e contrario* dall'art. 670 del Codice francese (conforme all'art. 568 di quello italiano), relativo alle siepi, eccettochè un solo fondo sia cinto: *lex quod vo-*

luit expressit, quod noluit, non expressit: inclusio unius est exclusio alterius.

Non si distingue, dice DEMOLOMBE (XI, n. 451), come pei muri (Cod. civ. it., art. 546; Cod. civ. fr., art. 653), o come per le siepi (Cod. civ. it., art. 568; Cod. civ. fr., art. 670), se i due fondi sono chiusi entrambi, o se sono entrambi aperti; se uno è circondato di fossato da tutte le parti, mentre l'altro non lo è che dalla parte del primo (V. anche LAURENT, VII, n. 569).

La presunzione dell'antico diritto, in virtù del quale il fossato costeggiante una siepe apparteneva al proprietario della siepe, non essendo riprodotta dal Codice civile, non si può più invocare, almeno pei fossati costruiti dopo la pubblicazione del Codice (DURANTON, n. 355; LAURENT, n. 571).

851. Il PACIFICI-MAZZONI però (n. 508) dice che anche qui può farsi la questione se questi segni sieno limitativi o dimostrativi e coll'appoggio di FOURNEL (*Du voisinage*, II, 97) e di DEMOLOMBE (XI, 458), contro la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 28 luglio 1887 (*Foro it.*, XIII, I, 140), ritiene che, come riguardo ai muri, possono riguardo ai fossati essere ammessi altri segni contro la presunzione della comunione.

Del resto cade in acconcio di avvertire a questo punto che è stato giudicato che il fatto di nettare un fossato non istabilisce una presunzione di proprietà in favore di chi netta il fossato, quand'anche egli impiegasse nella cultura del suo fondo le terre provenienti dal nettamento (LAURENT, n. 571; AUBRY e RAU, II, pag. 433, nota 70; Sentenza della Corte d'Appello di Angers, 6 marzo 1835, DALLOZ, v. *Servitude*, n. 579). In senso contrario: DEMOLOMBE, n. 458; DALLOZ, v. *Servitude*, n. 577. V. n. 855 e 858.

852. Quanto poi alla questione se il possesso annuale della fossa faccia cessare la presunzione della sua comunione, è questione risoluta negativamente dagli autori, credendosi che non possa distruggerne la presunzione stabilita dalla legge (ZACHARIAE, loc. cit., nelle note).

Anche il CARABELLI (sugli art. 565-567) e con esso il FRANCILLO, come vedremo più sotto, dice che gli sembra che i segni menzionati nei suddetti articoli non sieno tassativi e che altri pure possano giustificare il contrario della comunione, come, per esempio, un termine. Così se vi fossero due fondi l'uno basso e l'altro alto, non è da supporsi che il proprietario di questo abbia contribuito alla formazione della fossa sottostante.

853. I segni indicati dal Codice sono:

1.° Che il getto della terra si trovi da una sola parte della fossa;

2.° Che lo spurgo si trovi da una sola parte della fossa ammucchiato da tre anni;

3.° Che serva agli scoli delle terre di un solo proprietario.

Questi due primi segni si differenziano tra loro in ciò, che, cioè, il getto della terra comprende quella terra la quale proviene dallo scavo, e lo spurgo, oltrechè la terra, comprende tutte le materie che sono impigliate nella fossa.

Quantunque il Codice Napoleonico non faccia su ciò veruna distinzione e ritenga il getto della terra, e lo spurgo la medesima cosa, pure tale distinzione sembra indispensabile per determinare se le parole *ammucchiatovi da tre anni*, si riferiscono tanto al getto che allo spurgo.

854. Affinchè lo spurgo, posto in una sola parte, possa distruggere la presunzione della comunione, si richiede che ivi si trovi per un triennio, non così dicasi dello scavo o getto della terra, bastando, per interrompere la presunzione che sia compiuto.

La legge, nello esigere che lo spurgo si trovi ammucchiato sull'orlo della fossa da tre anni, è venuta a stabilire una saggia disposizione; dappoichè è cosa assai facile che tale opera venga eseguita all'insaputa del vicino.

Del resto siccome non è poi tanto agevole determinare l'epoca del mucchio, e lo spurgo non si può far stare molto tempo sul luogo con detrimento della parte coltivabile del fondo; così sarebbe stato meglio che il Codice avesse prescritto una minore durata di tempo, un anno, per esempio; e così la cosa si sarebbe potuta più comodamente provare con testimonianza o con perizia.

855. Il Francillo (sugli art. 565-567) non fa distinzione tra il getto della terra e lo spurgo. Egli dice che siccome i fossi col continuo interrimento prodotto dalle acque han bisogno di essere *spurgati*, l'indizio che sieno di pertinenza esclusiva di uno solo dei proprietarii è quando tale operazione è fatta da uno di essi, e le *terre scavate* si trovano deposte da un sol lato, appartenendo allora il fosso al proprietario del fondo ove trovasi *ammucchiata la terra*.

Questo segno non è il solo. Infatti, egli soggiunge, i termini

posti nella linea di mezzo del fosso o verso l'una o l'altra banda dimostrano ancora che appartiene in comune, ovvero a quello dalla cui parte essi esistono. Gli alberi posti nel lembo del fosso colle radici che si protendono in esso dimostrano pure che appartiene al proprietario del fondo dove sono gli alberi.

La siepe che contorna uno dei fondi prova egualmente che il fosso appartiene a colui dalla cui parte non è la siepe.

La superiorità di livello di uno dei fondi e la mancanza di scolo delle acque provenienti da questo stanno eziandio in favore del fondo sottoposto; e così dicasi di altri segni che possono dimostrare la pertinenza comune o assoluta del fosso, i quali avendo tutti un fondamento sulla proprietà non era necessario che fossero stati menzionati ed additati dal legislatore.

Nella coesistenza e collutazione di più segni è d'uopo dare la preferenza a quelli di carattere più certo e definito. Il perito deve esaminare la giacitura ed interrogare, per così dire, la fisonomia del luogo per dedurne la proprietà del fosso. Così se un fondo fosse interamente cinto da fossi, e un altro che vi confina ne fosse privo, allora è da presumersi, nella mancanza di ogni segno a favore dell'altro proprietario, che appartenga esclusivamente al primo. Parimente ravvisandosi dei segni contrarii, dei quali alcuni denotano la comunione ed altri la proprietà, bisogna dare la preferenza a quelli più certi e di maggiore importanza e che vantano un'epoca più antica.

Dopo ciò dice che la esistenza del *getto* dall'una o dall'altra parte attestando la proprietà assoluta del fosso, è necessario avere la precauzione di deporre il *getto*, quando si fa lo *spurgo*, in entrambi i lati, affinchè col decorrimento di tre anni non si perda il diritto alla comunione del fosso.

856. Il Carabelli (sugli art. 565 a 567) osserva a sua volta che quanto al termine dei tre anni stabilito dall'art. 566, scorso senza opposizione, deve ritenersi che si riferisca solo allo spurgo e non anche alla terra; perchè la *terra* è la materia che si estrae dal fondo per iscavare il fosso, e quindi se la terra fu gettata da una parte sola del fosso vi è da supporre che il terreno che veniva scavato era pertinenza del fondo su cui veniva gettata la terra: altrimenti si sarebbe invasa la proprietà altrui.

Lo *spurgo* è il fango o limo che si estrae per nettare il *letto* del fosso. Ora lo spurgo può essere fatto dai fittaiuoli; ed ecco forse la ragione per la quale la legge richiede che sia ammuc-

chiato da tre anni. D'altronde il verbo *ammucchiatovi* in senso maschile ben si addice al vocabolo *spurgo*, ma non già a *terra*, che è femminile; mentre non potrebbesi pretendere che quel verbo si riferisca al getto.

857. Ora si può domandare, se si richiederà che lo spurgo debba essere ammucchiato per tre anni continui, ovvero basterà che vi sia ammucchiato una sola volta e vi sia lasciato per un triennio.

Se lo spurgo si fa più volte in un triennio, è necessario che tutte le volte sia fatto da una sola parte: se poi si fa a periodi più lunghi, basta che ci sia fatto una sola volta e vi sia lasciato per il triennio.

Se, passato il triennio, il vicino faccia lo spurgo dalla sua parte, in tal caso il convicino può chiedere, entro il triennio, che ne sia rimosso; ma fatto rimanere anche questo per tutto il triennio, i due segni acquistano necessariamente forza eguale, si elidono a vicenda, e torna a rivivere la presunzione di comunione.

858. Si badi però che si tratti o di spurgo o di getto di terra, le materie devono essere ammucchiate; chè se fossero state sparse per il fondo, la presunzione della comunione non verrebbe distrutta.

859. Secondo l'art. 567 del Codice italiano che non ha corrispondente con quello francese, il terzo segno atto a distruggere la presunzione della comunione è che la fossa serva agli scoli delle terre di un solo proprietario.

La fossa quantunque possa servire tanto per lo scolo delle acque, quanto per segnare il confine, tuttavia non si può disconoscere che il suo principale ed ordinario ufficio sia quello di servire allo scolo delle acque; dappoichè per determinare i confini, si fa uso dei termini lapidei. Da ciò ne deriva che se in un fossato scolano le acque di un solo proprietario, quel fossato deve riputarsi di esclusiva proprietà di esso.

Certamente, dice il FRANCILLO (loc. cit.), se lo scolo delle acque è una servitù, è da presumersi che l'uno dei proprietarii originariamente non abbia ceduta porzione della sua terra all'altro per uno scopo solo a questo vantaggioso, e quindi che il fosso sia stato costruito o scavato sul suolo di costui.

860. Se il fossato è comune, siccome ciascuno dei comproprietarii se ne può servire secondo le norme del diritto comune, così le spese di manutenzione sono a carico comune e ciascun proprietario può costringere l'altro a concorrervi; e siccome ognuno

può pretendere in comune lo spurgo, se questo contenga elementi d'ingrasso e tutti gli altri prodotti che si possono ricavare dalla fossa, così dovrà contribuire alle spese che si vanno ad incontrare per lo spurgo e per le necessarie riparazioni.

861. La ripartizione poi della spesa di manutenzione deve esser fatta a parti eguali e non proporzionatamente al valore dei fondi.

862. Se nel fossato si trovassero alberi, essi sarebbero comuni, come il fossato stesso, e ciascuno dei proprietarii avrebbe il diritto di richiedere che sieno abbattuti e divisi (Demolombe, n. 460; Laurent, n. 574); purchè essi non servano di fortificazione alle sponde.

863. Ciascuno è inoltre obbligato di mantenere e rifare la sponda che gli appartiene: quindi se è sostenuta da muro, la spesa di questo dev'essere tutta a suo carico.

864. Se per la situazione dei luoghi, l'operazione dello spurgo non si possa eseguire che in una sola sponda del fossato, il proprietario di questa avrà diritto ad un indennizzo.

865. Si fa questione se competa a ciascuno dei comproprietarii, giusta l'art. 676 del Codice civile, il diritto di abbandono della comunione, per esimersi dall'obbligo della manutenzione, dello spurgo e delle riparazioni del fossato.

Ducaurroy, Bonnier e Roustaing (II, n. 203) stanno per la negativa, e basano questa loro opinione nel silenzio della legge; imperocchè, avendolo essa sancito riguardo ai muri e nulla avendo detto riguardo ai fossati, sembra che l'abbia voluto negare.

Pothier (*De la société*, n. 229), Duranton, (V, 360), Duvergier (II, 227, nota *a*), Marcadè (sugli art. 666-669), Boileaux (sull'art. 669), Delvincourt (sull'art. 669), Solon (n. 192), Daviel (II, 185), Laurent (VII, n. 575) e Pardessus (n. 184) stanno per l'affermativa, e si basano sul principio generale che ogni comproprietario di una cosa ha la facoltà di liberarsi coll'abbandono della comunione dalle spese per la sua conservazione.

Il Pardessus (n. cit.) dice a questo proposito che il Codice non decide punto, come nel caso del muro, se il condomino di un fossato comune possa esonerarsi dal mantenimento coll'abbandonare i suoi diritti. Noi pensiamo, per analogia, che questa facoltà non è altrimenti interdetta.

E per fermo, ciascuno può in generale dispensarsi dal mantenimento di una cosa comune, rinunciando al condominio. Questo

principio non riceve eccezione, se non quando l'interesse pubblico impone siffatta comunione.

Quegli al quale venga offerto l'abbandono, ma che non avesse da opporre eccezioni della specie di quelle che abbiamo indicate, non potrebbe sostenere che il fossato dovesse continuare ad esser mantenuto a spese comuni pel motivo che separasse delle proprietà situate nel luogo designato dall'art. 663. La chiusura per mezzo di fossati non è uno dei modi ammessi: e in ciò che concerne, soggiunge PARDESSUS, la costruzione di un muro, noi rimandiamo a quanto abbiamo già detto al n. 149.

866. Nulladimeno non si potrà fare l'abbandono, quando il fossato serve di alveo ad un corso naturale di acque, essendo in tal caso i fondi di ciascuno soggetti sotto tale riguardo alla servitù legale di scolo.

Anche il LEPAGE (Ediz. di Napoli del 1855, I, 179, ediz. di Parigi del 1817, I, 215) è di questa opinione, seguendo DESGODETS. In sostanza vi si può rinunziare, perchè si tratta di cedere una casa che si possiede in società ed indivisa, a meno che il fossato non serva allo scolo e al corso delle acque piovane o domestiche, od al prosciugamento dei terreni vicini, perchè, come dice ZACHARIAE (loc. cit., note), il ristagnamento delle acque riuscirebbe nocevole ai fondi vicini: eppoi, se serve allo scolo di acque, il rinunziante (a parte l'argomento della servitù) godrebbe i vantaggi, senza subirne gli inconvenienti.

867. Parecchi autori estendono questa eccezione altresì al caso in cui il fossato comune serva di termine fra i due fondi. Vedansi, tra gli altri: DURANTON, n. 360; POTHIER, *De la société*, n. 226 e 229; DALLOZ, v. *Servitude*, n. 586; DEMOLOMBE, n. 461; AUBRY e RAU, II, pag. 434, note 74 e 75; LAURENT, n. 575; in senso contrario, PACIFICI-MAZZONI, n, 517.

Il FRANCILLO (loc. cit.) dice che la opinione che attribuisce la facoltà dell'abbandono della comunione del fossato è contrastata, perchè non si viene a rinunziare del tutto agli effetti della comunione, mentre il fosso costituisce pure un riparo ed una delimitazione del fondo; ma fa riflettere che questa considerazione starebbe pure pel muro di cinta e quindi non dovrebbe esser permesso sotto tale aspetto neppure l'abbandono e la rinunzia di questo: di più colla cessione della comunione del fosso si rinunzia anche alla sua esistenza, di modo che l'altro proprietario potrebbe anche sopprimerlo se gli convenisse: bene inteso, come

osserva il LEPAGE (loc. cit.), che si tratti di una semplice fossa che non interessi altri proprietarii che i due vicini.

Anche il CARABELLI (loc. cit.) dice che uno dei comproprietarii potrebbe esimersi coll'abbandono dei suoi diritti di comunione dalle spese di riparazione e spurgo della fossa; ma dovrà far deviare altrove le acque di corso non naturale che vi si scaricano, sussistendo tuttavia la servitù di scolo naturale delle acque, giusta l'art. 536.

Il detto autore, che in questo punto sembra che abbia voluto seguire il PACIFICI-MAZZONI, non si è espresso chiaramente: per cui noi ripeteremo addirittura le parole precise del PACIFICI-MAZZONI. Egli pertanto al n. 517, in fine, crede che ciascuno dei comproprietarii possa rinunziare alla comunione del fossato, quando serva di scolo *non naturale* alle acque, a condizione che ne devii le acque sue di corso *non naturale* (Consulta: AUBRY e RAU, II, § cit., pag. 434; LAURENT, VII, 575). Che se poi il fosso serva di alveo ad un corso naturale di acque, niuno dei comproprietarii può farne abbandono, essendo i fondi di ciascuno soggetti, sotto tale riguardo, alla servitù legale di scolo. Ma chi rinunzia al diritto di comunione non è tenuto a fare le riparazioni occorrenti nel momento dell'abbandono (V. in senso contrario POTHIER e DEMOLOMBE ai luoghi citati).

868. Chi intende abbandonare la comunione della fossa deve notificarlo al vicino, il quale può esigere che gli venga consegnato dal rinunziante un atto autentico per assicurarsi la prova della esclusiva proprietà, che ha acquistato della fossa, contro il rinunziante, pel caso che questi dopo lo spurgo e le riparazioni ripretendesse la comunione (PARDESSUS, n. 185).

869. Effetto dell'abbandono è di far perdere al rinunziante la comproprietà della fossa, e così il diritto di servirsene per qualsiasi uso. Se non che le acque che vi scolavano naturalmente dal suo fondo, continueranno a scolarvi non per l'antico diritto di condominio, ma pel nuovo diritto di legale servitù.

870. Del resto, il comproprietario che ha accettato la rinunzia deve conservare la fossa, come condizione tacita dell'abbandono (PARDESSUS, ivi). In conseguenza, è da ritenersi contro LEPAGE (n. 485), che se per mancanza di spurgo venga la fossa a colmarsi, quegli che ha fatto l'abbandono ricupererà la metà del suolo che era occupato dalla fossa, come ricupererebbe la metà del suolo e dei materiali, trattandosi di muro comune abbandonato, quando questo cadesse in rovina.

871. Fatto ed accettato l'abbandono, il rinunziante non potrà chiedere di ricuperare la comunione della fossa mediante correspettivo.

Anche DEMOLOMBE al n. 462 dice che se il vicino accetta l'abbandono della comunione, deve conservare e mantenere il fossato, che diventa sua proprietà esclusiva: quegli che l'abbandona non può più utilizzarlo a suo vantaggio e non potrebbe in seguito domandare di riacquistarne la comunione.

E qui, a titolo di curiosità, riportiamo due brani di un'operetta di un recente autore che ha fatto strazio dell'opera del PACIFICI-MAZZONI:

« L'abbandono (pag. 106)[1] vien sempre fatto sotto la tacita condizione che il cessionario debba ben conservare e mantenere il fosso, in guisa che se non lo mantenesse in buono stato, il rinunciante può sempre reclamare la consortalità (consortilità) ».

« Se quello (quegli) a cui favore (pag. 107) è stato fatto l'abbandono trascura il fosso in modo che questo venga a colmarsi, il rinunciante avrà il diritto di ricuperare la metà del suolo che era occupato dal fosso ». E si cita il LEPAGE, n. 485! Scommettiamo che oggi sarà Consigliere di Corte di Cassazione!

872. Alla domanda se si possa chiedere la divisione del fossato e farlo colmare fino alla linea mediana che segna il confine delle due proprietà, DURANTON (V, n. 361), DAVIEL (II, 357), LEPAGE (II, 481) e LAURENT (VIII, n. 586) rispondono affermativamente; perchè, eglino dicono, è regola che niuno può essere costretto a restare in comunione.

POTHIER (loc. cit., n. 226), DUVERGIER (II, 227), DEMANTE (II, 523), DEMOLOMBE (XI, 463) e PARDESSUS (n.185) stanno per la negativa, ritenendo che la disposizione che governa la comunione dei fossati è dominata dallo stesso principio regolatore della indivisione.

Il PARDESSUS (loc. cit.) dice a tal riguardo che può darsi che le medesime ragioni che inducono il vicino ad offrire l'abbandono, lo decidano a ricusarlo: allora il fossato sussisterà pure, ma senza essere mantenuto, se i due vicini non s'intendano sull'obbietto. Quegli che vi troverà maggiore interesse potrà nettarlo senzachè l'altro abbia diritto di esigere che sia colmato, e che il suolo sia diviso fra loro: imperocchè la formazione del fossato in comune

[1] Manuale legale per ingegneri e periti; Fabriano, 1882.

essendo stata effetto della volontà di entrambi (non di servitù), soltanto il loro mutuo consenso può alterare siffatto stato di cose.

Ad ogni modo si può dire qui con certezza, seguendo il LEPAGE (loc. cit.), che se la fossa servisse a ricevere un ruscello, o a scolare le acque piovane di una comune o a disseccarne i terreni, non sarebbe permesso ai due proprietarii di ricolmarla, perchè ciò sarebbe riguardo a loro una servitù naturale contemplata dall'art. 640 del Codice Napoleone (conforme all'art. 536 di quello italiano).

873. Che sarà poi se uno dei proprietarii per la mutata condizione del suo fondo, o per meglio provvedere ai proprii interessi volesse acquistare la comunione della fossa del vicino e farvi andare le sue acque?

Il LEPAGE (I, pag. 181), seguitato dal MORRA, è di parere contrario, sostenendo che la formazione di una fossa e la comunione di essa non sono una servitù legale, ma dipendono da convenzione privata, perchè quando si vuole scavare una fossa comune non si ha il diritto di farlo come pei muri di cinta, ma vi è d'uopo di un accordo tra i vicini.

A noi sembra tale opinione giustissima, fondandosi anche sul principio che ciascuno non può obbligare un altro a stare in comunione. Per la stessa ragione non potrebbe questo proprietario scavare dal suo lato ed ampliare la fossa, importando ciò per conseguenza la comunione dell'antica fossa; ma deve discostarsi quanto basti pel mantenimento della terra, e costruirvi la sua fossa.

Il vicino di un fossato, dice DURANTON al n. 363, non ha la facoltà di renderlo comune contro la volontà del proprietario, come potrebbe fare di un muro, in virtù dell'art. 556 del Cod. civ. it., affine all'art. 661 di quello francese. Nè un vicino può costringere l'altro a fare un fossato comune per la separazione dei fondi (V. anche TOULLIER, III, n. 227).

874. Ogni siepe che serva di separazione tra due fondi (articolo 568) si presume comune, sia essa viva, sia essa morta.

Per siepe viva s'intende una piantagione di vegetabili selvatici, come spini, rovi, mirti, frutici o arbusti diversi, che col tessuto delle loro radici e coi rami intrecciati e pungenti servono a chiudere un fondo od a fare ostacolo che da un fondo si passi ad un altro o anche a sostenere il ciglio di un fondo superiore.

Per siepe morta s'intende quel riparo fatto con pruni o spini secchi intrecciati tra loro o con rami tagliati e legni contesti o congiunti insieme.

875. Di qualunque specie dunque sia la siepe, esiste la presunzione della comunione. Tuttavia, se si tratta di siepe morta o secca, le presunzioni della comunione vengono meno; perchè come non si può supporre che la siepe viva, la quale si trovi sulla linea di separazione dei due fondi, non sia stata piantata di comune accordo; così si può benissimo dare che uno solo dei proprietarii abbia impiantato la siepe morta sul confine (PACIFICI-MAZZONI, n. 522).

La legge però si esprime nel modo più generico, quindi non si deve fare veruna distinzione tra siepe viva e siepe morta.

876. La siepe che si presume comune, dev'essere mantenuta a spese comuni: così a comune profitto deve andare la legna di taglio o frasche della potatura e rimondatura ed i frutti degli alberi, nulla rilevando che le dette frasche siano cresciute maggiori da una parte che dall'altra (DEMOLOMBE, XI, 477; AUBRY e RAU, II, pag. 434, nota 73; LAURENT, n. 582).

877. Quantunque la legge escluda la presunzione della comunione della siepe nei due casi in cui un solo fondo sia cinto (giacchè servirebbe unicamente per questo), o vi sia un termine di confine (giacchè apparirebbe piantata sul fondo delimitato dal termine), nondimeno ci sembra che la presunzione della comunione possa rimanere esclusa, anche quando uno dei proprietarii mantiene costantemente la siepe e profitta delle potature di questa.

La disposizione dell'art. 568 ha modificato sensibilmente, osserva il FRANCILLO, quella contenuta nel corrispondente art. 591 dell'antico Codice Napoletano, dicendo questo semplicemente « purchè un solo fondo sia in istato di essere cinto »,[1] e quindi era

[1] Ci piace di fare rilevare la erronea traduzione dell'art. 671 del Codice Napoleone fatta per il già Regno italico (V. l'ediz. di Milano del 1806 della Reale Stamperia) e adottata dalle Leggi civili delle Due Sicilie e da altri Codici.

Il Codice Napoleone dice nell'art. 670 « ..., à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages *en état* de clôture », e l'essere un fondo *in istato di chiusura*, ossia chiuso, cinto, è cosa diversa dall'essere *in istato di esser cinto*.

Il nostro Codice ha corretto tale errore ed ha anche evitato di gettare l'idea del possesso, cioè, della prescrizione. fra i mezzi di provare la proprietà esclusiva della siepe, come ha fatto il Codice Napoleonico al citato articolo colle parole « ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire », seguito dal Codice Albertino (art. 589) e dal Codice napoletano (art 591), nei quali sono tradotte letteralmente le dette parole; imperocchè il tempo sufficiente per questo effetto (come vedremo altrove), non è l'*annale*, come taluno ha creduto, ma il trentennale (Consulta *Marcadé*, sull'art. 670, II, e seg.).

più restrittiva. Infatti se si trattava di due fondi, di cui uno fosse stato vigna e l'altro bosco o terreno incolto ed aperto, non vi era alcun dubbio, per effetto di tale disposizione che la siepe appartenesse al proprietario della prima. Ma colla presente disposizione ciò non avviene, reputandosi di diritto comune la siepe, qualunque sia la natura dei fondi, quante volte essa si trovi solo al confine, e non nei rimanenti lati di uno dei fondi. In conseguenza se i due fondi sono un orto ed un bosco, la siepe è di proprietà comune; ma se il primo è circondato negli altri lati anche da siepe, allora è da ritenersi che appartenga esclusivamente al proprietario del primo.

878. Parlando ora dei due casi dalla legge contemplati, i quali servono ad escludere la presunzione dalla comunione della siepe, in ordine al primo diremo che basta che il fondo sia chiuso senza badare in qual modo lo sia. Questa regola però va soggetta ad eccezione, quando il proprietario del fondo aperto prova che in passato il suo fondo fu chiuso; purchè questa chiusura non ammonti ad un'epoca anteriore ai trent'anni, nei quali il proprietario del fondo chiuso abbia avuto il possesso esclusivo della siepe.

Quando non vi è che uno solo dei fondi in istato di chiusura (dicono DEMOLOMBE, n. 471 e LAURENT, n. 580), la presunzione risultante dalla legge è che la siepe appartenga al proprietario di questo fondo. Lo stato dei luoghi, all'epoca in cui è stata piantata la siepe, è quello che bisogna considerare: così una siepe dev'essere dichiarata comune, se è stabilito che essa è stata piantata fra due fondi chiusi, ed anche quando uno solo dei fondi che essa separa sia attualmente in istato di chiusura (Vedasi anche la sentenza della Corte d'Appello di Caen, 1.° luglio 1857; DALLOZ, Raccolta periodica, 1858, II, 13).

879. Al secondo caso si riferisce la questione, se la siepe possa o no considerarsi comune, quando due fondi sieno separati al tempo stesso da una siepe e da un fossato, l'una contigua all'altro. In tal caso o il fossato è riconosciuto comune, ed allora la siepe è di esclusiva proprietà di colui dal cui lato si trova, o la comunione e la proprietà esclusiva del fossato è controversa, ed allora si sollevano gravi dubbi nel determinare, se il fossato separa i fondi, ovvero li separi la siepe.

POTHIER (*De la société*, n. 22) opina che la siepe appartiene a quello dal cui lato era piantata, ritenendo la presunzione della comunione del fossato; ma DURANTON (V, 375) e TAULIER (II,

400) sono di parere contrario, ritenendo doversi avere per comune la siepe, perchè essa è il vero segno della separazione.

Il PACIFICI-MAZZONI (n. 526) è di avviso che su questo punto non si possa pronunciare una sentenza assoluta, dovendo prender norma dai fatti. Egli così si esprime:

« La verità è che il Codice non ha considerato questa ipotesi, e noi crediamo che non convenga su questo punto pronunziare una sentenza assoluta, sibbene dare la decisione prendendo norma dai fatti. Ad esempio: se uno solo dei fondi è cinto di siepi da quattro lati, mentre l'altro è aperto, sarebbe ben difficile, in tal caso, dichiarare che la sola siepe appartenga esclusivamente a quello, dal cui lato si trova. Se al contrario, si supponga che i fondi siano tutti e due chiusi o aperti, ci sembra in generale più ragionevole presumere la comunione della siepe, e dichiarare, secondo i casi, o che il fosso appartenga al proprietario della siepe, o almeno che sia comune.

Pur tuttavia anche in questa ultima ipotesi (che ambedue i fondi sieno chiusi) la soluzione potrebbe essere differente, nel caso che altri indizii attestassero in fatto, che la siepe appartiene esclusivamente a quello, dal cui lato è piantata, come se, ad esempio, questa siepe fosse della stessa età e qualità delle altre siepi che cingono l' uno dei due fondi, mentre l'altro è cinto da siepi di diversa natura, o solamente da fossi, si dovrebbe infine osservare quale dei due proprietarii vicini ne abbia avuto il possesso, cioè, quale dei due l'abbia potata, ecc. Noi crediamo ancora che le consuetudini locali potrebbero poi essere applicate; poichè sta in fatto che il Codice non avendo prevista questa ipotesi, non contiene su tale riguardo nulla di contrario a codeste consuetudini. »

880. Non vi ha poi difficoltà che la presunzione della comunione potrebbe essere distrutta dalla prescrizione, al modo stesso che può avvenire pei muri comuni.

881. Abbiamo esaminato le due condizioni che la legge ammette per la esclusione della comunione della siepe. Ma la legge aggiunge anche *la prova in contrario.* Dal che si deduce che le due condizioni sopra accennate non sieno tassative, comprendendosi nella parola *prova* tutti gli altri segni ed indizii che possono dimostrare la proprietà assoluta o comune della siepe.

Il CARABELLI (sull' art. 568) dice una prova emergente da documenti, da mappe o dalla misura del fondo determinata negli

atti di acquisto. Ciò però non ci sembra esatto, perchè qui propriamente non si allude a documenti od a titoli, a prove letterali, ma a segni o indizii: *prova in contrario*, dice il Codice, e non *titolo o prova in contrario*.

Infatti se invece dei termini vi fossero degli alberi; questi sarebbero una prova per dimostrare la proprietà assoluta della siepe.

La presunzione della comunione della siepe cessa pure quando un fondo sia di livello superiore all' altro, essendo allora di spettanza di colui che possiede il fondo più alto, per la ragione che il terreno su cui è impiantata è di proprietà di costui. In altri termini la siepe servendo di sostegno al ciglio di un terreno superiore, sarebbe evidente che fu piantata dal proprietario di esso.

Se siavi un fossato al di là della siepe, ancorchè questa sia di proprietà comune, ciò non pertanto la siepe deve ritenersi appartenente all'altro proprietario; poichè avendo egli la proprietà del suolo fino alla metà del fossato, ne segue che la siepe è piantata sul suo suolo, e quindi è di sua proprietà.

Abbiamo accennato in nota che il nostro Codice, a differenza del Codice Napoleone, ha evitato di gettare l' idea del possesso, cioè, della prescrizione, fra i mezzi di provare la proprietà esclusiva della siepe, ed ora ci piace avvertire che il *possesso sufficiente in contrario*, di cui parla l'art. 670 di quel Codice e di quelli che lo hanno adottato in questo punto, non è altro che il possesso trentennale, che può permettere all' uno dei vicini di prescrivere la proprietà esclusiva della siepe (Demolombe, n. 475; Laurent, n. 581; Aubry e Rau, pag. 435, nota 31; Dalloz, *Rép.*, v. *Servitude*, n. 606; Zachariae, loc. cit.; Pardessus, n. 183, 188: contro, Toullier, loc. cit.; Duranton, III, pag. 142).

Il possesso annuale di una siepe non può, come abbiamo detto del fossato, distruggere la presunzione di comunione stabilita dalla legge.

Il Codice italiano tace su questo proposito, e sembra che abbia taciuto, perchè appunto un possesso trentennario vale eziandio presso di noi di titolo, inducendo la prescrizione un mezzo di acquisto del dominio (art. 710, 2105, 2135); o perchè volle comprendere quel mezzo di acquisto nelle espressioni generiche « eccettochè vi sia prova in contrario ».

Per decidere la questione di proprietà o di comunione delle siepi piantate dopo la pubblicazione del Codice Napoleone, non

si può più tener conto degli antichi usi che stabilivano presunzioni, secondo la coltura diversa dei fondi contigui o l'interesse più o meno grande che l'uno dei vicini aveva di chiudere il suo fondo (LAURENT, n. 578). V. anche la sentenza della Corte d'Appello di Liegi, 5 gennaio 1861; PAS., 1861, II, 185.

882. Il PARDESSUS (n. 187) ritiene per regola che la siepe comune non può venire distrutta che con il comune consenso dei comproprietarii: « Se nondimeno, egli prosegue, uno solo avesse fatto svellere la siepe per costruirvi un muro eretto unicamente sul proprio terreno, sarebbe malagevole di ammettere l'altro ad esigere che le cose sieno rimesse nello stato primitivo, perchè l'interesse è la vera misura delle azioni. »

Il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) consiglia coll'appoggio di DEMOLOMBE (XI, 479) di stare bene in guardia contro questa dottrina. Egli sostiene che dal diritto che ha ogni comproprietario di chiudersi con muri, non deve dedursi il diritto di abbattere di proprio arbitrio la siepe.

883. Si fa questione se si possa cedere la comunione della siepe per liberarsi dall'obbligo di mantenerla.

POTHIER (loc. cit.), PARDESSUS (n. 187) ed altri ritengono di sì, ma a ciò sono di ostacolo le osservazioni precedentemente fatte parlando del fossato comune, e quella pure di non avere la legge espressamente ciò dichiarato, come ha fatto pel muro comune, in favore del quale militano le ragioni dello sviluppo e della libertà delle proprietà urbane.

Del resto la legge *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.* È una servitù questa che sorge per l'accordo delle parti e non per diritto, o perchè sia imposta dalla legge: è *servitus juris*, non *de jure*, e quindi essendo l'effetto di un contratto, è necessario il consenso dell'altra parte per risolverla.

Il PACIFICI-MAZZONI al contrario (n. 532) dice a tal proposito che se uno dei comproprietarii vicini non voglia concorrere alla manutenzione della siepe comune, ha il rimedio di fare l'abbandono della sua metà, non della siepe sola, ma ancora del suolo in cui è piantata (PARDESSUS, n. 187; FAVARD, *Rép.* v. *Servitude*, sect. II, § 4, n. 12; BOILEUX, sull'art. 670; DEMOLOMBE, XI, 478; AUBRY e RAU, loc. cit.) e secondo SOLON e PERRIN seguiti da BOILEUX, eziandio di mezzo metro o di un metro di terreno lungo la siepe; poichè altrimenti potrebbe costringere il vicino a tagliarla (articolo 579). Reputiamo invece che il vicino che ne ha

fatto l'abbandono debba tollerarne l'esistenza nella sua linea di confine.

884. Non si può nemmeno domandare la comunione della siepe; e ciò per le medesime ragioni spiegate parlando dei fossati. La facoltà concessa (dice il PACIFICI-MAZZONI al n. 533) al proprietario contiguo ad un muro, di renderlo comune, non si estende alla siepe; imperocchè da una parte lo spazio che bisogna lasciare fra la siepe e il fondo vicino osterebbe all'acquisto della metà; dall'altra parte la legge non concede questa facoltà riguardo alla siepe, siccome l'ha espressamente accordata riguardo al muro (V. DURANTON, V, 363 e 385; SOLON, n. 206; TAULIER, II, 398; DEMOLOMBE, XI, 450 e 468; BOILEUX, sull'art. 670; AUBRY e RAU, II, pag. 434, n. 76).

Anche il LAURENT (VII, n. 585) dice che il proprietario esclusivo di una siepe o di una fossa non può mai essere costretto a cederne la comunione.

885. Inoltre giova avvertire che uno dei vicini non può mai obbligare l'altro, nè in campagna, nè in città, alla costruzione della siepe od allo scavamento del fossato, come lo può pel muro di cinta nelle città e nei sobborghi (art. 559).

886. Però trattandosi di fondi situati nelle città o nei sobborghi, ognuno dei comproprietarii della siepe potrà chiedere che le venga surrogato un muro (art. 559 e seg.) (DEMOLOMBE, XI, 480).

887. Si avverta ancora che quando si vuole piantare una siepe viva verso il confine del vicino bisogna osservare la distanza stabilita dall'art. 579. Però le siepi secche o morte possono essere poste all'estremo limite del terreno di colui che le stabilisce.

Vedremo a suo luogo che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che si piantassero o nascessero a distanze minori di quelle determinate nel detto articolo (art. 581).

888. Relativamente poi alle siepi laterali alle strade, per ciò che concerne l'altezza di esse e la loro distanza dal confine della proprietà stradale, si vedano gli articoli 69, 72, 73, 75, 79 e 81 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, Alleg. F, e il regolamento per la polizia stradale approvato col Regio Decreto, 10 marzo 1881, n. 124.

In proposito alla distanza da osservarsi in diverse costruzioni, in piantamenti di siepi, ecc., vedasi anche l'art. 18 della legge 19 ottobre 1865, n. 5745, sulle servitù militari.

889. Quanto infine alla competenza civile per le azioni per guasti alle siepi, vedasi l'art. 82 del Codice di procedura civile, e in quanto alla distruzione in tutto o in parte delle siepi per opera di chi non abbia alcun titolo sul fondo altrui, vedasi l'articolo 672 del Codice penale del 1859, 424 di quello ora vigente del 1889.

890. Fin qui abbiamo parlato dell'art. 568 del Codice italiano, conforme all'art. 670 di quello francese. Ora dobbiamo intrattenerci a parlare del successivo art. 569, conforme all'art. 673 del Codice francese.

Questo articolo parla di alberi sorgenti nella siepe comune e di quelli sorgenti sulla linea di confine fra due proprietà.

Per le leggi romane la vite, i canneti, i salici cadevano sotto il nome generico di alberi; ma i piantoni di salcio, che non avessero peranche gettato radici, non vi si comprendevano (L. 3, ff, *Arborum furtim caesarum*).

Siccome l'albero trae il suo nutrimento ed i sughi vitali per mezzo delle radici, così il Diritto romano attribuiva la proprietà dell'albero piantato sul confine di due fondi a quello nel cui fondo si fossero estese le radici. In sequela di ciò, se le radici si fossero diramate nell'uno e nell'altro fondo, l'albero veniva reputato comune (§ 31, in fin., INST., *De rer. div. et adquir. ips. domin.*).

Se non che quando l'albero non fosse piantato in confine, ma nella legale distanza, benchè stendesse le radici nel fondo del vicino, non pertanto apparteneva al proprietario del fondo in cui avesse la sua origine (L. 6, § 2, ff, *Arborum furtim caesarum*).

Qualora poi l'albero non fosse nella legale distanza, il vicino poteva agire, affinchè fosse deciso non potervi sussistere (L. 6, § 2, ff, *Arb. fur. caesar.*); e nel caso che le radici degli alberi del vicino portassero pericolo alle fondamenta dell'altrui casa, poteva il proprietario di essa ricorrere al giudice, affinchè fosse levata la causa di questo danno (L. 1, Cod., *De interdictis*).

Il confinante inoltre, al cui fabbricato sovrastassero i rami dell'albero del vicino, poteva tagliarli, e se essi recassero ombra al di lui fondo poteva tagliarli fino all'altezza di quindici piedi da terra (L. 1, §§ 7, 8 e 9, ff, *De arbor. caeden.*) e farli proprii (V. anche L. 7, § 13, ff, *De adquir. rer. domin.*; VOET, lib. XLI, tit. I, § 25).

891. Il legislatore italiano coll'art. 569 stabilisce che gli al-

beri sorgenti nella siepe comune, sono in via assoluta comuni,[1] nulla rilevando che il tronco dell'albero non sorga nel bel mezzo della lista del suolo comune, purchè per intero sorga entro di essa; e che il tronco dell'albero che sorge sulla linea di confine fra due possessioni, appartenga a ciascuno in proporzione della parte che sorge sopra il suo fondo.

892. È indubitato che la presenza degli alberi nella siepe comune può esser causa di danni e litigi: quindi saviamente ha disposto il legislatore nell'accordare a ciascuno dei comproprietarii il diritto di fare abbattere, a spese e guadagno comuni, l'albero che colla dilatazione delle sue radici o col protendimento dei suoi rami possa recargli nocumento. Da ciò segue che se nessuna di tali cause di danno esiste, non si può pretendere l'atterramento degli alberi; perchè allora sarebbe un vero capriccio con danno forse dell'altro proprietario.

893. Codesto diritto è imprescrivibile e si riferisce agli alberi che sorgono nella siepe comune (primo comma), dei quali, aggiungiamo con PARDESSUS (n. 189) ciascuno dei proprietarii non solo può chiederne l'atterramento, ma può vietarne la sostituzione, non potendo nessuno essere costretto a stare in comunione (art. 681 del Codice civile italiano, affine all'art. 815 di quello francese); e non si estende agli alberi che servono di limite (terzo comma), i quali, quantunque sieno anche questi comuni, pure non si possono abbattere senza il comune consenso.

894. Quanto agli alberi che sorgono isolati (ossia non nella siepe) sulla linea di confine fra due proprietà, di cui parla il secondo comma dell'articolo in esame, diremo solo che sebbene sia per un principio di equità che debbano essere reputati comuni, pure il legislatore ha voluto dichiararlo espressamente per evitare, tra gli altri, l'inconveniente, che per la coevità e per la medesima specie degli alberi prossimi, avessero potuto ritenersi come appartenenti al proprietario del fondo su cui questi esistono; quantunque la coevità non sia di per sè una ragione sufficiente per escludere che fossero stati posti d'accordo ed a spese comuni in quell'epoca.

La legge però li *reputa* comuni in mancanza di titolo o di

[1] Sotto le stesse restrizioni della siepe, dice ZACHARIAE (loc. cit.), vale a dire, a meno che non consti il contrario da una prova letterale o dalla prescrizione.

prova in contrario, e quindi mancando una prova che distrugga la presunzione, ciascun confinante ne potrà domandare l'atterramento e vietarne la sostituzione.

895. Il PACIFICI-MAZZONI al n. 538 così ragiona: Testè abbiamo detto che gli alberi che sorgono sulla linea di confine sono comuni. Or bene, l'ultimo capoverso dell'art. 569 proibisce che sieno tagliati gli alberi che servono di limite.

Gli alberi, di cui è qui parola, sono quelli che sorgono in mezzo al confine e che perciò sono comuni ai proprietarii dei due fondi contigui. Ciò risulta chiaramente dal testo stesso della legge, tanto perchè tutto l'articolo ha per soggetto l'albero comune, quanto perchè il capoverso che esaminiamo autorizza l'atterramento dell'albero, quando sia fatto di *comune* consenso. Ma chi mai dovrà prestare il consenso, se non i comproprietarii?

Quindi se gli alberi sorgano per intero sulla possessione di uno e servano di limite, solo perchè ad essi si è riferito o anche perchè ne tocca il margine esteriore, il proprietario esclusivo potrà di sua volontà atterrarli, non essendovi nè ragione, nè legge che l'esercizio della proprietà esclusiva subordini al servizio del limite dei fondi.

Facciamo la domanda (soggiunge lo stesso autore al n. 539), se la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 569 sia applicabile soltanto allorchè gli alberi sorgano nel nudo terreno, o anche nella siepe comune. Questo nostro quesito non è tanto manifestamente in contraddizione col primo capoverso del citato articolo; perocchè l'albero può sorgere nella siepe comune e non servire di limite: la ragione del dubbio poi viene da ciò, che l'albero può segnare il confine in modo più duraturo della siepe. Pur tuttavia decideremmo, che basta la siepe all'ufficio di segnare il limite, e che perciò l'albero può essere tagliato; eccetto che il confine sia stato stabilito in relazione agli alberi.

Abbiamo detto di sopra che gli alberi che servono di limite devono ritenersi posti espressamente per confine, e quindi non possono abbattersi, nel modo stesso che non si può alterare o togliere un termine (art. 441 del Codice civile), senza il *comune* consenso. È necessario peraltro osservar bene, se gli alberi sono stati disposti in modo che si arguisca che sieno piantati per formar limite, ossia che stiano come limiti fra due proprietà e funzionino da termini.

Qualora poi venga da uno dei proprietarii negato il suo con-

senso per capriccio o senza giusto motivo, l' altro potrà essere autorizzato di procedere al taglio dell' albero dall' autorità giudiziaria, la quale per legge non si può a ciò rifiutare, se vi sia la necessità o la convenienza.

896. Ed ecco che qui sorge una difficoltà: in quali casi l'Autorità giudiziaria può reputare che sia necessario o conveniente il taglio?

In verità, si possono dar tanti e tanti casi che riesce malagevole l' enumerarli tutti. Il taglio, per esempio, può essere disposto, quando la esistenza degli alberi non dia che un carattere equivoco ed incerto della limitazione del fondo, e si vogliono sostituirli con muri o termini lapidei. Se poi l'uno dei proprietarii pretendesse di tagliare gli alberi per la ragione che fanno ombra al suo fondo, e che le loro radici si estendano fino ad esso, non potrebbe essere ammessa la sua domanda, ecc., ecc.

897. Si è fatta pure questione se l'utile ed i prodotti che si ricavano dall' albero debbano essere divisi in parti eguali, ovvero in proporzione della parte occupata e coperta dall'albero, alzando un piano verticale dal centro dell' albero in modo che se questo pendesse tutto da una parte, l' altro proprietario non avrebbe diritto ad alcun utile.

Sebbene il Toullier (t. III, n. 233) e il Duranton (t. III, pag. 138 e 139, n. 376 e 379) propendano per quest'ultima opinione, pare al Francillo (loc. cit.) doversi ritenere il contrario. Infatti, egli dice, per risolvere tale questione bisogna rimontare all' origine del fatto.

Se le parti si posero d' accordo per la piantagione di quest'albero nella linea di confine e ritennero che dovesse essere di proprietà comune, e che fosse d' interesse comune la sua conservazione come l' utile che ne ridondava, e se esso ha occupato nella sua crescenza e nel suo sviluppo più un fondo che un altro, ciò è stato un effetto del mero caso e di una accidentalità che non si poteva certamente prevedere, e perciò non se ne debbono subire le conseguenze.

La obbligatorietà, soggiunge il Francillo, non può soggiacere al capriccio della pianta, la quale allargandosi più in un fondo che in un altro, può apportare danno o utile all' uno dei proprietarii.

Per ciò riteniamo anche noi che la divisione debba farsi sempre in parti eguali, sebbene gli alberi si estendano più da una

parte che dall'altra; giacchè l'art. 569 non dà luogo a distinzioni (V. anche in principio).

Il FRANCILLO afferma che eziandio il PARDESSUS concorda in questa opinione, *sebbene la fondi sopra altre ragioni ed argomenti.*

Siccome noi, quando vediamo citato qualche autore, lo riscontriamo subito; così abbiamo veduto che il PARDESSUS al numero 189 dice semplicemente che (s'intende, salvi i casi eccettuati) gli alberi si debbono abbattere, se ciò esiga l'uno dei vicini, e dividere a spese e a profitto comuni; ed altri aggiungono con più larghezza, *quantunque non esattamente posti in mezzo alla siepe.* Così, secondo POTHIER (n. 226), AUBRY e RAU (pag. 435, note 82 e 83), DEMOLOMBE (n. 483), LAURENT (n. 583), ecc., la divisione dei frutti, quando l'albero è ritto, e del legname, dopochè l'albero è stato atterrato, si fa per parti eguali, senza distinguere se il tronco si avanza più o meno dall'uno o dall'altro lato.

Tuttavia ci piace di ricordare le seguenti parole della L. 83, Dig., *Pro socio*: ... « tantam partem utrunque habere tam in lapide, quam in arbore, quantam et in terra habebat ». V. pure la L. 19, Dig., *Comm. divid.*, *De reb. quae sunt in conf.*

Osserviamo ancora che alcuni son di credere che le disposizioni concernenti gli alberi situati nella siepe comune si adattino per analogia altresì a quelli posti nel fossato comune. PARDESSUS (n. 186) dice che infatti devono seguirne la condizione. V. anche MERLIN, *Rép.*, v. *Haie.*

898. Quanto alla distanza da osservarsi nel piantare alberi verso il confine del vicino, si vedano gli art. 579 e 580, come pure gli art. 581 e 582 riguardo al diritto di fare estirpare gli alberi piantati o che nascessero a distanza minore di quella determinata dai suddetti articoli 579 e 580, e riguardo al diritto di far tagliare i rami degli alberi altrui che si protendono sul fondo proprio.

899. Circa al piantare alberi lateralmente alle strade, o nelle zone delle piazze forti, si veda la legge 20 marzo 1865 e il regolamento 10 marzo 1881, non che la legge 19 ottobre 1865, ecc.

900. Intorno al taglio, all'abbattimento, alla distruzione, ai danneggiamenti, agli scavamenti di alberi e siepi eseguiti senza alcun titolo nel fondo altrui, si vedano gli art. 672 e 673 del Codice penale del 1859, 424 di quello ora vigente.

901. Quanto infine alla competenza civile per le azioni per guasti alle piante e siepi, vedasi l'art. 82 del Codice di procedura civile.

(Giurisprudenza).

SOMMARIO.

902. Fossato: presunzione di comunione; proprietà esclusiva: segni caratteristici.
903. Pianta che si trova sul preciso confine fra due proprietà: si reputa comune, salvo prova contraria.
904. Provata la proprietà delle piante, sorge la presunzione *juris* di pertinenza del suolo a favore del proprietario di esse.

902. L'inciso « *e sono mantenuti a spese comuni* », che si legge nell'art. 565 del Cod. civ., non costituisce criterio pel quale, in mancanza di *titolo o segno in contrario*, debba presumersi la comunione dei fossi; ma regola soltanto la manutenzione dei medesimi nel caso in cui, per la mancanza di titolo o segno in contrario, si debbano presumere comuni.

È tassativa e non esemplificativa la enumerazione dei segni che, a tenore degli art. 566 e 567 del Cod. civ., fanno presumere la proprietà esclusiva dei fossi (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 28 luglio 1887; Ditta Dini-Zamvòse c. Cerchia).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla seconda massima diremo che i dottori non si trovano d'accordo: l'opinione contraria a quella della suprema Corte di Napoli è sostenuta in Francia da FOURNEL, *Du voisinage*, II, 97, e da DEMOLOMBE, *Traité des servit.*, XI, n. 458; ed in Italia, da PACIFICI-MAZZONI, *Servitù*, I, n. 508. La teoria conforme è propugnata da PARDESSUS, *Traité des servitudes*, I, n. 183; DURANTON, V, 353-355; DAVIEL, *Des cours d'eau*, II, n. 850; GALDI, *Comm. del Cod. civ.*, VI, n. 290. V. sopra n. 851.

903. La pianta che si trova sul preciso confine fra due proprietà si reputa comune, salvo prova contraria (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 7 marzo 1863; *Gazz.* Casal., XXI, I, 61).

904. Provata la proprietà delle piante, sorge la presunzione *juris* di pertinenza del suolo in cui si trovano a favore del proprietario di esse (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 maggio 1870; *Monit.* di Milano, XI, 645).

(Casi pratici).

SOMMARIO.

XLVI. Fossa intermedia a due fondi: si presume comune, salvo titolo in contrario.
XLVII. Fossa comune: dev'essere mantenuta a spese comuni.
XLVIII. Getto della terra scavata da una fossa, esistente da una sola parte di questa: fa presumere la proprietà esclusiva della fossa stessa.
XLIX. Siepe che separa due fondi: è reputata comune, ecettochè non vi sia prova in contrario, ecc.
L. Fondo più elevato: la siepe che lo cinge deve ritenersi che appartenga al proprietario di esso.
LI. Alberi piantati nella siepe comune: sono comuni; ciascuno dei proprietarii può domandare all'altro che sieno atterrati.

CASO PRATICO XLVI.

La fossa n. 4, intermedia ai fondi *Q, R e S,* è fra essi comune, a meno che qualcuno dei detti conterminanti non ne abbia titolo di proprietà (art. 565 del Codice italiano conforme agli articoli 666 e 669 di quello francese).

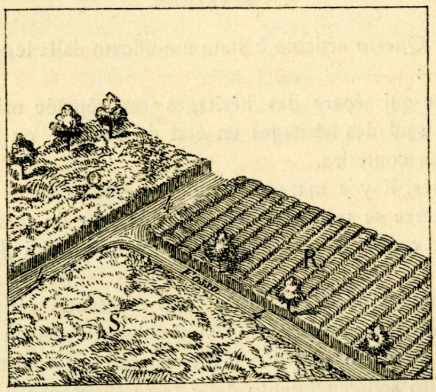

Fig. 53.

CASO PRATICO XLVII.

La fossa n. 7, che è comune ai contigui proprietarii *Z* ed *A*, deve essere mantenuta pure a spese comuni (art. 565 del Codice italiano conforme all'art. 669 di quello francese).

Cod. civ. it., art. 565. — Tutti i fossi tra due fondi si pre-

sumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario, e sono mantenuti a comuni spese.

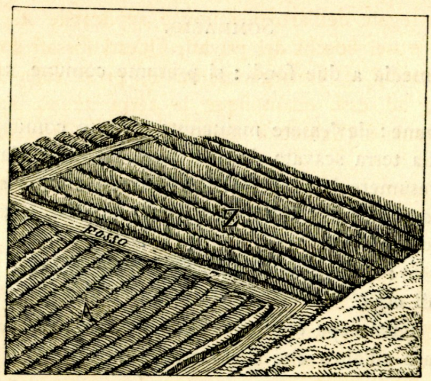

Fig. 54.

Cod. civ. fr., art. 666. — Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Art. 669. — Le fossé mitoyen doit être *entretenu* à frais communs.

Osservazioni.

Art. 666. — Questo articolo è stato modificato dalla legge 20 agosto 1881 nel modo seguente:

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non — mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Secondo la giurisprudenza francese sono mantenuti dal Codice quegli usi locali, che obbligano il proprietario che vuol chiudersi con un fossato, a lasciare al di là e in fuori un certo spazio o ciglio esterno del fossato per garantire la proprietà vicina dallo scoscendimento delle terre (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 11 aprile 1848 e 3 luglio 1849).

Per conseguenza il proprietario del fossato è presunto proprietario del ciglio esterno d'uso (Sentenze citate).

Ma nei luoghi in cui non esiste quest'uso, il proprietario ha il diritto di scavare il suo fossato nel limite estremo della proprietà vicina, quando non si producano guasti o frane pel fatto dello stabilimento di questo fossato (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 3 gennaio 1854).

Il segno di non comunione risultante da ciò che le terre che provengono dallo scavamento del fossato si trovino intieramente da un sol lato, non è di-

strutto dalla circostanza che depositi accidentali di terra si trovino anche dall'altra parte del fossato (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 22 luglio 1861).

La presunzione legale dell'art. 666 non è applicabile ai fossati separativi dei boschi demaniali e dei boschi dei privati. Questi fossati dovendo esser fatti e intrapresi dai rivieraschi, e, conseguentemente, presi sulla loro proprietà si reputano appartenere ad essi, quantunque la terra ne sia stata gettata dalla parte del bosco demaniale (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 12 agosto 1851).

Art. 669. — Questo articolo è stato così modificato dalla legge del 20 agosto 1881 :

Tout que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Nell'articolo primitivo era detto: Le fossé mitoyen doit être *entretenu* à frais communs. Il ROGRON, commentando la parola *entretenu*, dice: *Ce sont les charges de la mitoyenneté ; chaque propriétaire a une action pour forcer l'autre à contribuer aux frais nécessaires d'entretien. Quant aux bénéfices de cette mitoyenneté, ils résultent de ce que la séparation des deux héritages est une ligne tracée au milieu du fossé ; chaque propriétaire a le droit de prendre toutes les herbes, tous les joncs, qui croissent jusqu' à cette ligne, et en general de retirer du fossé la moitié des avantages qu'il peut procurer.*

CASO PRATICO XLVIII.

Il padrone del fondo *V* è proprietario della fossa n. 5, ad esclusione del padrone del fondo *T*, perchè il getto n. 6 della

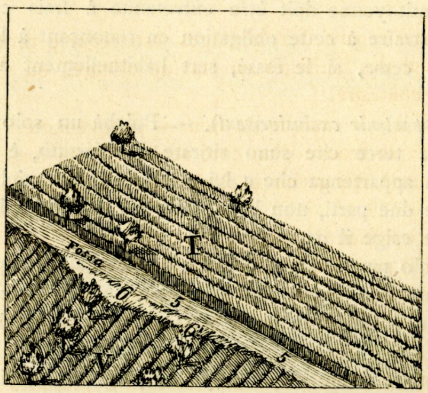

Fig. 55.

terra scavata da detta fossa esiste dalla sola sua parte sul proprio suolo, essendo questo un segno indicante diritto di proprietà sopra di essa. Lo stesso dicasi dello spurgo ammucchiatovi da tre anni da una sola parte (art. 566 del Codice italiano conforme agli articoli 667 e 668 di quello francese).

Cod. civ. it., art. 566. — È segno che il fosso non è comune, se si trova da una sola parte del medesimo il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da tre anni.

Il fosso si presume di proprietà esclusiva di quello dalla cui parte è il getto della terra, o lo spurgo così ammucchiato.

Cod. civ. fr., art. 667. — Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque *la levée* ou *le rejet de la terre* se trouve *d'un côté seulement* du fossé.

Art. 668. — Le fossé est censé *appartenir exclusivement* à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Osservazioni.

Art. 667 (*La levée*). — S'intende per alzata (*argine*) un ammasso di terra sui cigli del fossato, fatto ordinariamente per trattenere l'acqua che esso contiene.

(*Le rejet de la terre*). — Cioè le terre che si gettano fuori del fossato, sia nello scavarlo, sia nello spurgarlo o nel ripulirlo: esse servono a formare l'alzata o l'argine di ritegno.

(*D'un côté seulement*). — Se il getto si trova dalle due parti, ossia sui due margini, o se non vi è vestigio o apparenza di getto nè da una parte, nè dall'altra, e i due cigli del fossato siano uniti, la presunzione di non comunione non esiste (V. Pardessus, n. 183; Pothier, *De la société*, n. 224; Aubry e Rau, II, pag. 433, nota 20).

Questo articolo però è stato modificato dalla legge 20 agosto 1881 nel modo seguente:

La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse, si le fossé, sert habituellement à l'écoulement des eaux.

Art. 668 (*Appartenir exclusivement*). — Poichè un solo proprietario getta dalla sua parte le terre che sono ritirate dal fossato, è da presumersi che questo fossato non appartenga che a lui soltanto. Il fatto dello spurgo reiterato, ma col getto dalle due parti, non basterebbe per costituire la prova di non comunione: la legge esige il getto (*le rejet*).

Questo articolo pure è stato così modificato dalla legge 20 agosto 1881:

Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé, ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

La même régle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Caso pratico XLIX.

La siepe n. 8 dividente i due fondi *B* e *C*, qualora uno dei due proprietarii non possa provare il contrario (lo stesso dicasi se un solo fondo sia cinto, come vedremo più sotto, o vi sia termine di confine) si ritiene comune tra loro (art. 568 del Codice italiano conforme all'art. 670 di quello francese).

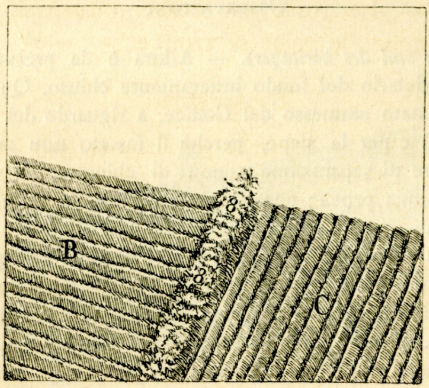

Fig. 56.

Caso pratico L.

Il fondo *D* è più elevato del fondo *E* per quanto porta l'altezza del muro che lo sostiene: conseguentemente deve ritenersi

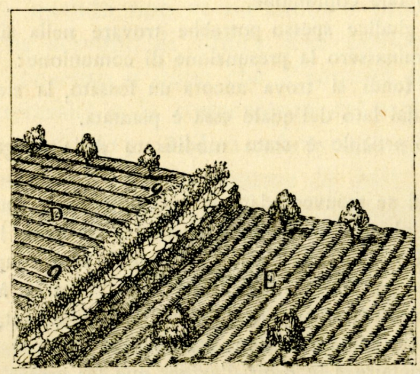

Fig. 57.

che sia il solo fondo cinto dalla siepe n. 9, piantata in esso; per ciò codesta siepe è di spettanza esclusiva del proprietario del fondo in cui esiste (articolo suddetto).

Cod. civ. it., art. 568. — Ogni siepe tra due fondi è riputata comune, ed è mantenuta a spese comuni, eccettochè un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario.

Cod. civ. fr., art. 670. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'*un seul des héritages* eu état de clôture, ou s'il n'y a titre *ou possession suffisante* au contraire.

OSSERVAZIONI

Art. 670 (*Un seul des héritages*). — Allora è da presumersi che la siepe appartenga al proprietario del fondo intieramente chiuso. Questo segno di non comunione non è stato ammesso dal Codice, a riguardo del fossato come lo è pel muro (art. 653) e per la siepe, perchè il fossato non avendo spesso altro scopo che di servire di separazione e non di chiusura, la chiusura totale del fondo non è di veruna prova; pure il giudice deve, in tal caso, apprezzare lui stesso le circostanze.

(*Ou possession suffisante*). — Alcuni autori pensano che questo è il possesso annuale, quello di un anno: altri esigono quello di trent'anni; ma la prima opinione sembra al ROGRON la più vera, come quella che d'altronde trae una gran forza dall'art. 3 del Codice di procedura francese, il quale colloca fra le attribuzioni dei giudici di pace le usurpazioni sopra le siepi *commesse dentro l'anno.*

Questo possesso non è ammesso come prova di non comunione quando si tratta di un muro o di un fossato. La differenza proviene da ciò che gli atti di proprietario, che si possono fare sopra la siepe, sono più evidenti: la si pota o la si taglia ad epoche periodiche, si colgono i frutti o i fiori che essa produce, ecc.: tutti questi atti non possono applicarsi al muro e al fossato. Se il possesso fosse durato trent'anni, esso servirebbe non solamente a distruggere la presunzione di comunione; ma opererebbe anche la prescrizione contro i titoli che provassero tale comunione.

Del resto, il giudice spesso potrebbe trovare nella situazione dei luoghi circostanze che eliminassero la presunzione di comunione: per esempio, se fra la siepe e uno dei fondi si trova ancora un fossato, la siepe, probabilmente, appartiene a colui dal lato del quale essa è piantata.

Anche questo articolo è stato modificato dalla legge 20 agosto 1881, come segue:

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne separative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent, ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Caso pratico LI.

La siepe e gli alberi in essa situati, n. 7 e 8, sono di ragione comune tra i due proprietarii *R* e *S*: da ciò deriva che ognuno ha diritto di chiedere all'altro che sieno abbattuti (articolo 569 del Codice italiano conforme all'articolo 673 di quello francese).

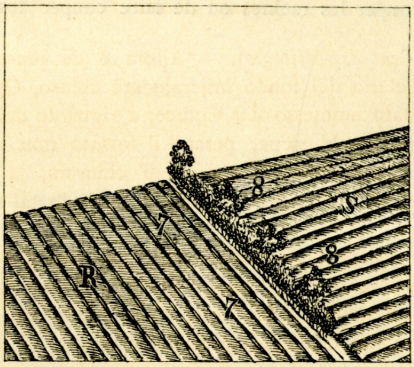

Fig. 58.

Cod. civ. it., art. 569. — Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei due proprietarii può chiedere che siano atterrati.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, quando non vi sia titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la necessità o la convenienza del taglio.

Cod. civ. fr., art. 673. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, *sont mitoyens* comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.

Osservazioni.

Art. 673 (*Sont mitoyens*). — La proprietà degli alberi si giudica, nel diritto francese, dalla situazione del tronco. Quando il tronco si trova tutto sul terreno di un proprietario, l'albero gli appartiene, salvo al vicino il dirito di farlo abbattere, se non è alla distanza legale; ma quando il tronco è in una siepe comune, oppure soltanto sulla linea separativa di due fondi, l'albero è comune, e ciascun proprietario ha diritto ai frutti che si trovano dalla sua parte. Per evitare poi

ogni contestazione a questo riguardo e per evitare anche quelle che potrebbero sorgere se l'albero si avanzasse più da una parte che dall'altra, ogni proprietario può chiedere che l'albero sia atterrato.

La legge 20 agosto 1881 ha eziandio modificato questo articolo nel modo seguente:

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.